



# Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

## ORDINANZA

**N. 55 DEL 30/04/2020**

### OGGETTO:

<b>PROROGA</b>	<b>CHIUSURA</b>	<b>CIMITERI</b>	<b>COMUNALI</b>	<b>A</b>	<b>SEGUITO</b>	<b>DPCM</b>
<b>26.04.2020</b>						

### IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco la competenza in materia di orari dei servizi pubblici;

VISTO anche l'art. 51 del vigente Statuto Comunale che disciplina il ruolo e le funzioni del Sindaco;

### RICHIAMATI

- l'Ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presente della Regione Lombardia, contenente disposizioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020 e del 04.03.2020, contenenti misure specifiche per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus su tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, contenente misure urgenti ancor più restrittive per il contenimento del contagio nella regione Lombardia;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, che estende le misure di contenimento di cui al precedente decreto a tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020, che proroga fino al 03 maggio 2020 le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 ed in particolare il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, in particolare l'art. 1 c.1 lettera d), le cui disposizioni sono efficaci fino al 17.05.2020;

### RICHIAMATE altresì:

- l'ordinanza sindacale n. 41 emessa in data 11.03.2020 di chiusura dei cimiteri comunali fino al 03.04.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 45 emessa in data 06.04.2020 di chiusura dei cimiteri comunali fino al 13.04.2020;

- l'ordinanza sindacale n. 47 emessa in data 14.04.2020 di chiusura dei cimiteri comunali fino al 03.05.2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 10.04.2020 pervenuta per il tramite della Prefettura di Milano con prot. n. 87143 del 10.04.2020, la quale racchiude le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

CONSIDERATA la stringente necessità di continuare a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte nella Circolare sopra citata nonché nei DPCM indicati, limitando il più possibile la mobilità sul territorio comunale di cittadini, e la compresenza di persone all'interno di spazi chiusi ed altresì aperti, per arginare così la diffusione del virus, a tutela dell'intera cittadinanza;

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale non può garantire una costante presenza e sorveglianza dei suddetti cimiteri;

CONSIDERATO pertanto che non è possibile assicurare il divieto di assembramento in tali luoghi, si ritiene opportuno prorogare la chiusura dei cimiteri comunali di Bienate e di Magnago fino al 17.05.2020, ad esclusione delle cerimonie funebri con la partecipazione fino a un massimo di 15 (quindici) persone;

### **ORDINA**

1. per le motivazioni sopra indicate, che fino al 17.05.2020, rimangano chiusi al pubblico il cimitero comunale di Bienate in via V. Veneto ed il cimitero di Magnago in via Manzoni, fatte salve le operazioni necessarie per l'eventuale tumulazione di defunti, con la partecipazione di non oltre 15 (quindici) persone come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 –art. 1 c.1 lettera d ;

Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale, nonché con idonei avvisi da esporre agli ingressi delle sedi degli uffici.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

**IL SINDACO**  
Carla Picco

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)